



Il Direttore Generale delle Finanze e Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del Direttore generale delle finanze e del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visto, inoltre, l'articolo 4, comma 3-bis, del predetto decreto 28 dicembre 2015, ivi aggiunto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2015, il quale prevede che l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione di cui all'allegato C e l'elenco delle giurisdizioni partecipanti di cui all'allegato D sono pubblicati sui siti internet istituzionali del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, entro il 15 maggio di ciascun anno;

Vista la Convenzione OCSE – Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati

membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo *standard* unico globale per lo scambio automatico di informazioni (*Common reporting standard*), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 novembre 2021, n. 266, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42, come aggiornato fino alla delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36, come aggiornato fino alla delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

DECRETANO:

Articolo 1
(Modifica dell'Allegato C)

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni	Anno del primo scambio di informazioni	Primo periodo di imposta oggetto di comunicazione
1	Albania	2022	2021
2	Andorra	2018	2017
3	Arabia Saudita	2018	2017
4	Argentina	2017	2016
5	Armenia	2025	2024
6	Aruba	2024	2023
7	Australia	2018	2017
8	Austria	2017	2016
9	Azerbaijan	2018	2017
10	Barbados	2019	2018
11	Belgio	2017	2016
12	Belize	2026	2025
13	Bonaire, Sint Eustatius e Saba	2017	2016
14	Brasile	2018	2017
15	Bulgaria	2017	2016
16	Canada	2018	2017
17	Cile	2018	2017
18	Cipro	2017	2016
19	Colombia	2017	2016
20	Corea	2017	2016
21	Costa Rica	2024	2023
22	Croazia	2017	2016
23	Curaçao	2021	2020
24	Danimarca	2017	2016
25	Ecuador	2022	2021
26	Estonia	2017	2016
27	Federazione Russa	2018	2017
28	Finlandia*	2017	2016

29	Francia**	2017	2016
30	Georgia	2024	2023
31	Germania	2017	2016
32	Ghana	2023	2022
33	Giamaica	2023	2022
34	Giappone	2018	2017
35	Gibilterra	2017	2016
36	Grecia	2017	2016
37	Grenada	2020	2019
38	Groenlandia	2018	2017
39	Guernsey	2017	2016
40	Hong Kong	2018	2017
41	India	2017	2016
42	Indonesia	2018	2017
43	Irlanda	2017	2016
44	Islanda	2017	2016
45	Isola Di Man	2017	2016
46	Isole Cook	2019	2018
47	Isole Faroe	2017	2016
48	Israele	2018	2017
49	Jersey	2017	2016
50	Kazakistan	2023	2022
51	Kenya	2022	2021
52	Lettonia	2017	2016
53	Liechtenstein	2017	2016
54	Lituania	2017	2016
55	Lussemburgo	2017	2016
56	Maldive	2023	2022
57	Malesia	2018	2017
58	Malta	2017	2016
59	Mauritius	2018	2017
60	Messico	2017	2016
61	Moldavia	2023	2022
62	Monaco	2018	2017
63	Nigeria	2022	2021
64	Norvegia	2017	2016
65	Nuova Zelanda	2018	2017
66	Paesi Bassi	2017	2016
67	Pakistan	2018	2017
68	Panama	2019	2018
69	Perù	2021	2020
70	Polonia	2017	2016
71	Portogallo***	2017	2016
72	Regno Unito	2017	2016
73	Repubblica Ceca	2017	2016
74	Repubblica Popolare Cinese	2018	2017
75	Repubblica Slovacca	2017	2016

76	Romania	2017	2016
77	Ruanda	2026	2025
78	Saint Kitts e Nevis	2024	2023
79	Saint Lucia	2020	2019
80	San Marino	2017	2016
81	Senegal	2026	2025
82	Seychelles	2017	2016
83	Singapore	2018	2017
84	Slovenia	2017	2016
85	Spagna****	2017	2016
86	Sudafrica	2017	2016
87	Svezia	2017	2016
88	Svizzera	2018	2017
89	Tailandia	2023	2022
90	Turchia	2020	2019
91	Ucraina	2024	2023
92	Uganda	2023	2022
93	Ungheria	2017	2016
94	Uruguay	2018	2017

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Articolo 2
(Modifica dell'Allegato D)

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni
1	Albania
2	Andorra
3	Anguilla
4	Antigua e Barbuda
5	Arabia Saudita
6	Argentina
7	Armenia
8	Aruba
9	Australia
10	Austria
11	Azerbaijan
12	Bahamas
13	Bahrain
14	Barbados
15	Belgio
16	Belize
17	Bermuda

18	Bonaire, Sint Eustatius e Saba
19	Brasile
20	Brunei
21	Bulgaria
22	Canada
23	Cile
24	Cipro
25	Colombia
26	Corea
27	Costa Rica
28	Croazia
29	Curaçao
30	Danimarca
31	Dominica
32	Ecuador
33	Emirati Arabi Uniti
34	Estonia
35	Federazione Russa
36	Finlandia*
37	Francia**
38	Georgia
39	Germania
40	Ghana
41	Giamaica
42	Giappone
43	Gibilterra
44	Grecia
45	Grenada
46	Groenlandia
47	Guernsey
48	Hong Kong
49	India
50	Indonesia
51	Irlanda
52	Islanda
53	Isola di Man
54	Isole Cayman
55	Isole Cook
56	Isole Faroe
57	Isole Marshall
58	Isole Turks e Caicos
59	Isole Vergini Britanniche
60	Israele
61	Jersey
62	Kazakistan
63	Kenya
64	Kuwait

65	Lettonia
66	Libano
67	Liechtenstein
68	Lituania
69	Lussemburgo
70	Macao
71	Maldive
72	Malesia
73	Malta
74	Mauritius
75	Messico
76	Moldavia
77	Monaco
78	Monserrat
79	Nauru
80	Nigeria
81	Niue
82	Norvegia
83	Nuova Caledonia
84	Nuova Zelanda
85	Oman
86	Paesi Bassi
87	Pakistan
88	Panama
89	Perù
90	Polonia
91	Portogallo***
92	Qatar
93	Regno Unito
94	Repubblica Ceca
95	Repubblica Popolare Cinese
96	Repubblica Slovacca
97	Romania
98	Ruanda
99	Saint Kitts e Nevis
100	Saint Lucia
101	Saint Vincent e Grenadines
102	Samoa
103	San Marino
104	Senegal
105	Seychelles
106	Singapore
107	Sint Maarten
108	Slovenia
109	Spagna****
110	Sudafrica
111	Svezia

112	Svizzera
113	Tailandia
114	Trinidad e Tobago
115	Turchia
116	Ucraina
117	Uganda
118	Ungheria
119	Uruguay
120	Vanuatu

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nei siti istituzionali del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate.

R O M A

Il Direttore Generale delle Finanze
Giovanni Spalletta
[firmato digitalmente]

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Vincenzo Carbone
[firmato digitalmente]